

GLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Manie

La « conscientious objection » ovvero il rifiuto di prestare servizio militare, perchè contrario alla propria coscienza, suscita problemi di un duplice ordine: etico-religioso, sulla legittimità di un tale atteggiamento e tecnico-militare, non necessariamente legato alla soluzione del precedente, sulla opportunità di impiegare nelle forze armate individui di cui sia accertata (supposta almeno teoricamente la possibilità di simile accertamento) la costituzionale refrattarietà al maneggio delle armi.

Per quanto concerne il primo aspetto della questione sembra vada anzitutto differenziata la posizione dell'obietttore da quella del cittadino che, in una particolare situazione rifiuta di prestare la propria cooperazione ad una impresa militare, giudicata ingiusta. Simile atteggiamento non sarebbe infatti il frutto di una valutazione, a priori, di illegittimità del servizio militare in quanto tale, applicabile ad ogni ipotesi: servizio di leva o di richiamo, in pace o in guerra, ma sarebbe dovuto ad un giudizio di illecità di « quel concreto servizio militare » o perchè lesivo di diritti naturali di altri soggetti (si pensi alla rappresentanza su innocenti) o — e ci sembra sia il caso limite — per l'illegittimità dell'ordinamento da cui tale comando proviene (i richiami alle armi imposti dalla Repubblica di Salò, ecc.).

In questi casi ed in altri analoghi che potrebbero immaginarsi, non si tratta dunque dell'indifferenziato rifiuto — che caratterizza l'obiezione di coscienza — ma di una applicazione del generale principio che le leggi e i comandi dell'autorità vanno rispettati solo quando non siano in evidente contrasto con i principi universali di giustizia e con i diritti naturali della persona umana.

L'obiezione di coscienza esula, ripetiamo, da tale ipotesi, muovendo da una generale condanna di ogni ricorso alla forza, propria come è degli spiriti « ai quali sembra che il quinto comandamento del decalogo " non ammazzare! " valga in tutti i casi e in tutti i tempi » (1).

Una tale interpretazione del comandamento divino non è mai stata accolta dalla teologia cattolica che nel precetto « non occides » distingue: un contenuto negativo esplicito — divieto dell'omicidio e di ogni ingiusta lesione — ed un contenuto positivo virtuale: comando di conservare la vita umana.

Da tale implicito precetto discende la liceità della difesa della propria vita « etiam cum occisione iniusti aggressoris... » si alio pacto sese morti eripere nequeat » (2).

Analogamente vien giustificato il ricorso alla forza esperito dalla persona collettiva (Stato) « il quale dinanzi ad una aggressione, come l'individuo, ha la facoltà di respingere la forza con la forza, e quindi ha il potere di chiamare al servizio della Patria i cittadini e di prepararli convenientemente colla istruzione militare alla deprecabile eventualità della sua difesa armata, imponendo ad essi l'obbligo di rispondere al suo appello » (3).

Ma è poi veramente in gioco la coscienza? Il Capograssi — annotando da par suo la nota sentenza

con la quale il Tribunale Militare di Torino condannava l'obietttore Pietro Pinna — lo esclude. « Si tratta, egli scrive, di disobbedienza arbitraria;... perchè in contrasto con la coscienza comune che è alla base dell'ordinamento; ed arbitraria nella logica stessa della coscienza di colui che disobbedisce, perchè questi, se rifiuta il servizio militare perchè repugna alla sua coscienza di contribuire ad atti di violenza e di guerra, molte altre cose dovrebbe rifiutare, se volesse, come quegli eroi delle grandi eresie tolstoiane, esser coerente con la propria coscienza. (Che cosa è una coscienza che non sia coerente con se stessa?). Il servizio militare non è nella nostra società qualcosa di aggiunto al resto, e che non fa corpo con il resto: tutto l'ordinamento tende a finalità, che il servizio militare e le altre prestazioni che si chiedono al cittadino non sono altro che mezzi concorrenti e solidali. Pagare le tasse e le imposte che rendono possibili armamenti e guerre, è partecipare in coscienza alle violenze che mediante queste cose si possono preparare e realizzare. Negare il servizio militare e accettare tutto il resto, che concorre col servizio militare e lo rende possibile, è una transazione che, se veramente la coscienza fosse impegnata nella sua vita oggettiva e profonda, non sarebbe accettata » (4).

Rimane così il secondo aspetto del problema, quello strettamente pratico che, abbiamo detto, non è necessariamente legato alla soluzione del primo.

Anche non prescindendo dalla nessuna giustificazione morale dell'obiezione di coscienza, potrebbe infatti, almeno teoricamente, convenirsi sull'opportunità di disciplinare le condizioni d'impiego nelle formazioni armate di individui psichicamente inidonei al servizio comune.

Così ad es., in Olanda, l'obietttore riconosciuto tale, può essere in primo luogo costretto ad un servizio non armato e come ultima ratio ad un servizio civile, ad eccezione di quello imposto in una fabbrica d'armi o di munizioni.

A quest'ordine di considerazioni sembra implicitamente attenersi il progetto di legge proposto dagli onorevoli Giordani e Calosso: l'art. 2 dispone infatti: « gli obiettori di coscienza riconosciuti verranno adibiti a servizi non armati dove non si possa uccidere o dove si possa togliere altri uomini da particolare gravezza o pericolo ».

Non è il caso di indugiare su questo particolare aspetto della questione che del resto investe specifiche competenze tecniche. Ma il numero sin qui irrilevante degli obiettori italiani, consente di prospettare seriamente simile problema?

ANTONIO COCHETTI

(1) Così la relazione alla proposta di legge su iniziativa dei deputati Calosso e Giordani, annunciata alla Camera il 3 ottobre 1949.

(2) Cfr. JORIO, *Theologia Moralis*, vol. II, pag. 103. Napoli, 1947.

(3) A. MESSINEO, *L'obiezione di coscienza*, in « *Civiltà Cattolica* », q. 2392.

(4) « *FORO ITALIANO* » 1950, II, col. 47 segg.